

Foglio informativo
OPERAZIONI DI CESSIONE PRO SOLUTO A TITOLO DEFINITIVO
DI CREDITI DI IMPOSTA (“TAX CREDIT”)
Imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano
Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1
Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it **Pec:** segreteria@pec.factorit.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 04797080969
Società appartenente al Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA 01086930144
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unico socio
Iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52
Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring
Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042
Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Dipendente Factorit S.p.A.

Nome e Cognome Qualifica
Riferimenti: Telefono E-mail

Altro soggetto

Nome e Cognome Qualifica
Società
Riferimenti: Telefono E-mail
Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

In relazione a tale modalità di offerta il Cliente non è tenuto a corrispondere al Factor alcun costo o onere o spesa rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Disciplina normativa

La disciplina del Credito di Imposta (c.d. “**Tax Credit**”) per le imprese del settore cinematografico e audiovisivo è rappresentata dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. “**Legge Audiovisivo**”) e dai decreti ministeriali attuativi, ivi incluso il Decreto ministeriale 15 marzo 2018 (“**Disciplina Crediti di imposta**”).

La Legge Audiovisivo, nel ridefinire gli incentivi e le agevolazioni fiscali a sostegno del settore del cinema e dell’audiovisivo, ha rafforzato la disciplina normativa del Credito di Imposta e istituito un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

In particolare, con i decreti ministeriali attuativi, sono state definite le modalità applicative con riferimento ai Crediti di Imposta per le imprese di produzione, di distribuzione, dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell’offerta cinematografica, per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi nonché per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Come ottenere il riconoscimento del Credito di imposta

Per ottenere il riconoscimento del Credito di Imposta il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura fornendo, a seconda della tipologia del credito di imposta di cui si intende beneficiare, gli elementi tassativamente richiesti dalla normativa nonché, in sede di richiesta preventiva, il piano di utilizzo del credito.

Il riconoscimento del Credito di Imposta è subordinato alla verifica da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo circa la regolarità contributiva del richiedente nonché al rispetto delle seguenti tempistiche.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo comunica al soggetto interessato il riconoscimento oppure il mancato riconoscimento del Credito di Imposta teorico spettante in base agli elementi forniti in sede di richiesta preventiva.

Nel caso di riscontro positivo da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il soggetto interessato deve inoltrare - a pena di decadenza - la richiesta definitiva.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta definitiva, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo comunica al richiedente l'importo definitivo del credito spettante. L'accoglimento della richiesta definitiva del Credito di imposta da parte della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo equivale ad attestazione di effettività del credito anche ai fini della sua cedibilità.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

La Legge Audiovisivo riconosce ai beneficiari dei Crediti di Imposta la possibilità di cedere detti crediti a soggetti specificamente e tassativamente individuati, ossia a: intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

La Cessione deve avvenire ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte Ministero della Cultura e dell'effettività del diritto al credito medesimo.

I cessionari possono fruire del credito ceduto solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e rispondono - come stabilito dall'art. 11 *bis* del D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 - solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto.

In caso di utilizzo indebito del Credito di Imposta - relativamente al quale permangono in capo alle competenti amministrazioni poteri di controllo delle dichiarazioni dei redditi, di accertamento e di irrogazione di sanzioni - il recupero del relativo importo è quindi effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario.

Cessione pro soluto a titolo definitivo del credito d'imposta ai sensi della legge 14 novembre 2016, n.220

Operazione di cessione pro soluto in cui il Corrispettivo di Cessione è versato "a titolo definitivo".

La cessione è effettuata ai sensi degli artt. 1260 e ss. codice civile, degli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 nonché della Legge Audiovisivo e dei decreti ministeriali attuativi.

L'importo minimo di ciascuna Proposta di Cessione è di Euro 20.000,00.

Il Cedente, unitamente alla Proposta di Cessione, consegna al Cessionario la seguente documentazione comprovante i Crediti di Imposta offerti in Cessione:

- (i) attestazione della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura di riconoscimento ed effettività del Credito maturato;
- (ii) evidenza del Credito di Imposta offerto in Cessione sulla piattaforma DGCOL.

La formalizzazione della Cessione richiede altresì - a spese del Cedente - la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui deve essere data comunicazione al Debitore tramite notifica da effettuarsi ai sensi del D.M. n. 1588 del 28 giugno 2019.

L'efficacia della Cessione e con essa, il pagamento del Corrispettivo di Cessione da parte del Cessionario, sono subordinati all'avveramento delle seguenti circostanze:

- (a) acquisizione dell'avvenuta notifica della Cessione al Debitore;
- (b) accettazione espressa della Cessione da parte del Debitore;
- (c) trasferimento del Credito di Imposta oggetto di Cessione nel c.d. cassetto fiscale del Cessionario.

Rischi a carico del Cliente

Il Cliente assume le obbligazioni previste dal contratto e, in forza dello stesso, rende dichiarazioni e rilascia garanzie relativamente (i) alla propria situazione societaria, patrimoniale e finanziaria, (ii) ai Crediti di Imposta, (iii) ai rapporti con il Debitore.

Qualora il Cliente dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni contrattuali e/o le suindicate dichiarazioni e garanzie dovessero rivelarsi in tutto o in parte non veritiere, sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di Factorit, a riacquistare i Crediti di Imposta o la parte di essi non utilizzabili in compensazione, corrispondendo il relativo prezzo che sarà pari al Corrispettivo di Cessione a suo tempo pagato da Factorit oltre agli interessi a partire dalla data di pagamento del Corrispettivo di Cessione fino alla data di effettivo versamento da parte del Cedente, nonché degli accessori e delle spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle eventualmente sostenute dal Cessionario per la gestione dei Crediti di Imposta (c.d. **Corrispettivo di Riacquisto**), fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Inoltre, nel caso in cui, in qualsiasi momento, i Crediti di Imposta dovessero risultare, in tutto o in parte, inesistenti oppure estinti per qualsivoglia ragione e causa, il Cliente sarà tenuto al pagamento, a titolo di **Penale**, di un importo determinato con le modalità di calcolo del Corrispettivo di Riacquisto, fermo in ogni caso il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Gli adempimenti relativi all'operatività potranno essere eseguiti anche mediante l'utilizzo dell'applicativo *Webfactoring*[®]. Eventuali spese dovute per l'utilizzo dell'applicativo *Webfactoring*[®] sono esplicitate nella sezione dedicata alle condizioni economiche massime applicabili del presente Foglio Informativo.

* * *

Si segnala che dal 1° gennaio 2021 Factorit applica le nuove regole europee di classificazione delle controparti inadempienti. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Banca d'Italia e sul sito www.factorit.it, dove sono illustrate le principali novità introdotte nella normativa in materia di Nuova Definizione di Default.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Commissioni	Modalità di Calcolo	Causale	%
Commissioni di cessione - forfait	al carico dei Crediti, in percentuale sul valore nominale	CCFF	9 %

		Liquidazione	tasso nominale annuo
Interessi dovuti dal Cedente nelle ipotesi di Riacquisto del Credito di Imposta o di pagamento della Penale	Classe di importo: fino a Euro 50.000	posticipata	10,5625 %
	Classe di importo: oltre Euro 50.000		9,75 %
Interessi di mora dovuti dal Cedente	per mancato o ritardato pagamento		14,125 %

Divisore 365/366

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che potrebbe essere pattiziamente concordato che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la rilevazione pubblicata su “Il Sole 24 Ore” al 27/03/2025 per valuta 31/03/2025:

- rilevazione puntuale:
 - divisore 360: Euribor 1 mese: 2,363%; Euribor 3 mesi: 2,355%; Euribor 6 mesi: 2,379%; Euribor 1 anno: 2,349%;
 - divisore 365: Euribor 1 mese: 2,396%; Euribor 3 mesi: 2,388%; Euribor 6 mesi: 2,412%; Euribor 1 anno: 2,382%
- rilevazione media mensile del mese di marzo 2025:
 - divisore 360: Euribor 1 mese: 2,415%; Euribor 3 mesi: 2,456%; Euribor 6 mesi: 2,388%; Euribor 1 anno: 2,407%
 - divisore 365: Euribor 1 mese: 2,448%; Euribor 3 mesi: 2,490%; Euribor 6 mesi: 2,421%; Euribor 1 anno: 2,44%

* Si precisa che il tasso Euribor 365 non è più fornito dall’EMMI, e “Il Sole 24 Ore” lo desume con una formula matematica dall’Euribor 360 [Euribor 360 x (365/360)].

Factorit S.p.A. - quale soggetto sottoposto a Vigilanza che utilizza Indici di riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, Regolamento Benchmark, nonché all’articolo 118-bis, comma 1, TUB - mette a disposizione e mantiene costantemente aggiornato nella sezione “Trasparenza” del proprio sito internet istituzionale il “PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO (C.D. TASSI BENCHMARK)”.

Gli interessi sono dovuti sull’esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Gli eventuali interessi di mora sono previsti unicamente a vantaggio del Cessionario. Eventuali interessi di mora reclamabili dal Cliente saranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti dal Cessionario al Cliente, nella misura di cui al saggio previsto dall’art. 1284 primo comma del codice civile, nel tempo applicabile.

Spesa	Modalità di Calcolo	Causale	Euro
Spese di Istruttoria	Una tantum	ISTR	1.000,00
Spese di Rinnovo istruttoria	Per rinnovo	RNIS	500,00
Spese per atti perfezionati con scrittura privata autenticata	Per atto, oltre ai costi	ATPU	103,00
Canone WEBFACTORING®	Per anno	WEBF	1.500,00
Canone WEBFACTORING® – Utenza aggiuntiva	Per anno	WEBA	30,00
Recupero spese bolli (nella misura nel tempo vigente)	Cadauno	BOLL	Spese vive
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (cartaceo)		COMU	Spese vive
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (elettronico)			gratuito

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (inclusi i costi di invio comunicazioni al Debitore), imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

Nel caso in cui si verifichi una ipotesi che determini il Riacquisto del Credito o l’obbligo di pagamento della Penale, saranno inoltre a carico del Cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei Crediti di Imposta, nonché per ottenere il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cedente e dai coobbligati, fatto salvo in entrambi i casi il risarcimento del maggior danno.

		Causale	Giorni
Valute massime (giorni lavorativi)	VERSAMENTO DA CEDENTE – bonifico	VCBB	20
	VERSAMENTO DA CEDENTE – bonifico competenze	CCBB	20
	VERSAMENTO DA CEDENTE – MAV competenze	CCMV	20
	ACCREDITO DEL FACTOR a Cedente o terzo (dalla data dell’ordine)	PACC	10

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall’art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet www.factorit.it

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversi accordi tra Factorit e il Cliente. Ognuna delle parti può recedere dal contratto, in qualunque momento e per qualunque motivo, con lettera raccomandata o PEC, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Restano fermi gli obblighi assunti dalle parti sino alla data di efficacia del recesso.

Factorit può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e approvata specificamente dal Cliente e solo in caso di un giustificato motivo (art. 118 TUB); in tale ipotesi deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di estinzione dell'esposizione del Cliente. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami

I Reclami, formulati per iscritto, vanno inviati al Responsabile Reclami di Factorit ad uno dei seguenti recapiti:

- Factorit S.p.A. – Responsabile Reclami – Via Cino del Duca, 12 – 20122 MILANO;
- segreteria@pec.factorit.it;
- ufficio.reclami@factorit.it.

Factorit risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Reclamo. Sul sito di Factorit è disponibile la “Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami”, che viene fornita gratuitamente anche a richiesta da inviare ai recapiti sopraindicati.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica “ABF in parole semplici” che riassume le informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.factorit.it.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Mediazione, ii) all’Arbitrato. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i suindicati servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cliente di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. A tale fine il Cliente può ricorrere all’apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo oppure, in alternativa, può ricorrere presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

L’aver esperito il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) vale altresì a soddisfare la suindicata condizione di procedibilità.

LEGENDA

Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce al Cessionario la titolarità dei Crediti di imposta; alla Cessione si applicano: gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, gli artt. 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e la Disciplina Crediti di Imposta.
Cliente (Cedente)	L'impresa operante nel settore cinematografico e audiovisivo, titolare del Credito di Imposta ai sensi della Disciplina Crediti di Imposta.
Credito di Imposta o Tax credit	Il Credito di Imposta sorto in capo al Cliente ai sensi della Disciplina Crediti di Imposta e riconosciuto in via definitiva dalla DG Cinema.
Commissioni	Compensi pattuiti tra il Cliente e Factorit per le prestazioni rese da quest’ultimo nello svolgimento del contratto.
Corrispettivo di Cessione	Importo dovuto dal Cessionario al Cliente a fronte della Cessione dei Crediti di Imposta pari al valore nominale dei Crediti di Imposta.

Corrispettivo di Riacquisto	Indica il prezzo di riacquisto dei Crediti di Imposta (espresso nella stessa valuta del Corrispettivo) che il Cliente è tenuto a corrispondere al Cessionario in caso di Riacquisto dei Crediti di Imposta, che sarà pari al Corrispettivo di Cessione oltre agli Interessi calcolati al tasso annuo nominale indicato nel DDS a partire dalla data di pagamento del Corrispettivo di Cessione fino alla data di effettivo pagamento da parte del Cliente, oltre accessori e spese di qualsiasi natura.
Debitore	Il Ministero della Cultura (e, in particolare, la sua Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e l'Agenzia delle Entrate.
DG Cinema	Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.
Disciplina Crediti di Imposta	Legge 14 novembre 2016, n. 220 e ss. mm. ii. (c.d. "Legge Audiovisivo") e decreti ministeriali attuativi, ivi incluso il Decreto Ministeriale 15 marzo 2018.
DDS	Indica il Documento di Sintesi.
DG Cinema	Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.
Factor o Cessionaria	FACTORIT S.p.A.
Indice di riferimento	Indice o tasso in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance (art. 3, comma 1, punto 3) Regolamento Benchmark).
Interessi dovuti dal Cedente nelle ipotesi di Riacquisto del Credito di Imposta o di pagamento della Penale (Interessi)	Corrispettivo dovuto dal Cliente al Cessionario in caso di Riacquisto dei Crediti di Imposta o di pagamento della Penale calcolato dalla data di pagamento del Corrispettivo di Cessione fino alla data di effettivo pagamento da parte del Cliente.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
M.A.V. (pagamento mediante avviso)	Ordine di incasso di Crediti basato su avviso inviato al pagatore; l'operazione di pagamento è gestita da apposita procedura interbancaria.
Penale	Indica l'importo - determinato in modo equivalente al Corrispettivo di Riacquisto - che il Cliente dovrà corrispondere al Cessionario nel caso in cui, in qualsiasi momento, i Crediti di Imposta dovessero risultare, in tutto o in parte, inesistenti oppure estinti per qualsivoglia ragione e causa. Con riferimento al tasso d'interesse, verrà applicato il medesimo tasso convenuto nell'ambito dell'operazione. In caso di tasso variabile verrà preso come riferimento il valore del tasso tempo per tempo vigente.
Piano di Sostituzione degli Indici di riferimento (c.d. Tassi Benchmark)	Solido piano scritto adottato in conformità all'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento Benchmark nonché all'art. 118-bis, comma 1, TUB contenente le azioni che la Società intraprenderà in caso di sostanziali variazioni o cessazione di uno degli Indici di riferimento dalla stessa utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti.
Piattaforma DGCOL	Sportello telematico online della DG Cinema.
Pro soluto	Assunzione, da parte di Factorit, del rischio di mancato pagamento dei Crediti di Imposta oggetto della Cessione dovuto ad insolvenza del Debitore.
Proposta di Cessione	Comunicazione con cui il Cliente propone al Cessionario la Cessione pro-soluto dei Crediti di Imposta nella stessa specificamente elencati.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.
Regolamento Benchmark	Regolamento UE 2016/1011 in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare le performance dei fondi di investimento.
Spread	La maggiorazione sul parametro posto alla base della determinazione del tasso.
TEG	Tasso Effettivo Globale - Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento (pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della Cessione del Credito). Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - Banca d'Italia luglio 2016), quali l'acquisizione, la gestione, l'eventuale recupero del Credito.
TEGM	Tasso Effettivo Globale Medio: risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e resa pubblica.
Titolo definitivo (c.d. effettivo)	Tipologia contrattuale conforme ai principi contabili IAS (IFRS9) tale da consentire al Cliente l'eliminazione (derecognition) dei crediti ceduti dal proprio bilancio.

Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Webfactoring®	Applicativo che consente al Cliente di fruire via <i>web</i> di un insieme di servizi funzionali alle operatività connesse al rapporto. Per accedere al servizio è necessaria la sottoscrizione del relativo contratto e la conseguente attribuzione da parte di Factorit, di <i>user ID</i> e <i>password</i> .